

GIURISDIZIONE E COMPETENZA**Riconoscimento dei debiti fuori bilancio**

TAR ABRUZZO - PESCARA SEZ. I - sentenza 8 luglio 2014, n. 330 - Pres. ff. Nazzaro, Est. Balloriani - Telecom Italia Spa (Avv.ti Cerceo, Lattanzi, Zampetti e Cantella) c. Provincia di Chieti (Avv. Vagnozzi) e Ministero dell'Interno (n.c.) - (dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A.) - (sul giudice competente a decidere una controversia riguardante una delibera di diniego di riconoscimento di un debito fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. n. 267 del 2000).

Giurisdizione e competenza - Comune e Provincia - Delibere - Debiti fuori bilancio - Diniego di riconoscimento - Controversie in materia - Giurisdizione dell'A.G.O.

Rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario una controversia avente oggetto l'impugnazione di una deliberazione con la quale un Consiglio provinciale ha respinto una istanza tendente ad ottenere il riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, l'atto di regolarizzazione contabile (il riconoscimento del debito fuori bilancio) non ha natura provvedimento, ma solo ricognitiva del presupposto (l'arricchimento per l'Ente) per l'inserimento nel bilancio dell'Amministrazione del debito irregolarmente assunto, sicché la posizione correlata non è di interesse legittimo ma di diritto soggettivo, con conseguente cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (1).

(1) Ha osservato la sentenza in rassegna che, ai sensi dell'articolo 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, "con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: ... e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza".

Tale previsione non attribuisce all'Ente il potere di incidere unilateralmente sul diritto di credito del richiedente, ma disciplina solo il procedimento di regolarizzazione contabile dell'assunzione dell'impegno qualora sia accertato l'arricchimento, essendo viceversa responsabile dell'adempimento il solo funzionario che ha accettato la controprestazione, ex articolo 191 comma 4 del medesimo d.p.r. (ai sensi del quale "Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura").

Con la conseguenza che l'atto di regolarizzazione contabile (il riconoscimento del debito fuori bilancio) non ha natura provvedimento ma solo ricognitiva del presupposto (l'arricchimento per l'Ente) per l'inserimento nel bilancio dell'Amministrazione del debito irregolarmente assunto, sicché la posizione correlata non è di interesse legittimo ma di diritto soggettivo (v. in tal senso da ult. T.A.R. Liguria, sent. n. 187 del 2014, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/14/tarliguria_2014-02-05.htm).

Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 29-12-2009, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/cds5_2009-12-29-16.htm (sui presupposti necessari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dei Comuni e delle Province ex art. 194 del T.U.E.L. ed in particolare sull'obbligo o meno dell'ente locale di provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio in pendenza di una azione di arricchimento senza causa proposta innanzi al competente giudice civile).

TAR LIGURIA - GENOVA SEZ. I, sentenza 5-2-2014, pag. http://www.lexitalia.it/p/14/tarliguria_2014-02-05.htm (sul giudice competente a decidere una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera di un Comune, di mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio riguardanti lavori pubblici eseguiti da una ditta in favore dell'Ente locale).

TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II, sentenza 18-5-2009, pag. http://www.lexitalia.it/p/91/tarpuglia2_2009-05-18.htm (sui presupposti per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio degli Enti locali e sul giudice competente a decidere le controversie relative agli atti di individuazione dei responsabili dei debiti fuori bilancio non riconosciuti dal Consiglio comunale).

TAR PUGLIA - BARI SEZ. III, sentenza 21-10-2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/82/tarpuglia3_2008-10-21.htm (sulla competenza a provvedere sulle istanze di riconoscimento di debiti fuori bilancio dei Comuni e sulla legittimità o meno del diniego di riconoscimento motivato con riferimento al fatto che l'azione proposta innanzi al giudice civile è stata ritenuta inammissibile per motivi di rito).

TAR PUGLIA - BARI SEZ. III, sentenza 2-12-2004, pag. http://www.lexitalia.it/p/2004/tarpugliaba3_2004-12-02.htm (sulla giurisdizione competente a decidere controversie riguardanti l'adozione di delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e sulla necessità che il diniego di riconoscimento sia adeguatamente motivato).

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/tarabruzzope_2014-07-08.htm

Legislazione: [DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 \(in G.U. 28 settembre 2000, n. 227 - Suppl. ordinario n. 162/L\). - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.](#)

[TESTO AGGIORNATO ALLA Legge 6 giugno 2013, n. 64 - vedi anche il Testo storico](#)



* Inizio pagina